

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17/03/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 9.00, presso la sede sociale dell'associazione in Montepulciano (SI) Via G. Marino, 6/A, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "LST – Teatro A.P.S."

Assume la presidenza dell'assemblea il Signor Manfredo Rutelli, assume le funzioni di segretario il Signor David Zenini, a norma del vigente statuto sociale.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata secondo la procedura statutaria prevista, da lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente da atto che sono presenti i signori: Manfredo Rutelli, Massimiliano Minotti, David Zenini, Riccardo Gargiulo, Paolo Scatena, Gianni Poliziani, Alessandro Waldergan, Felicità Innocenti, corrispondenti alla totalità degli associati iscritti, pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo su sollecitazione dell'Ufficio Terzo Settore del Comune di Siena, ritiene opportuno modificare lo statuto nelle seguenti modalità:

- l'articolo 6 viene sostituito integralmente così come di seguito:

"Articolo 6

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta

può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.”

- all'articolo 11 viene aggiunto

“L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.”

- all'articolo 12 dopo la lettera c) vengono aggiunte le seguenti lettere:

“d) nominare e revocare i componenti degli organi dell'associazione e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.”

- all'articolo 15 nella seconda riga dopo “la metà” viene aggiunto **“più uno”**; nella sesta riga dopo “occorre” viene aggiunto **“la presenza di almeno il settantacinque per cento degli associati ed”**; nella sesta riga viene sostituito “di almeno il settantacinque per cento” con **“della maggioranza”**.

L'assemblea dopo breve discussione delibera, con voto unanime, di approvare le modifiche da apportare allo statuto.

Lo statuto viene riletto integralmente e riportato qui di seguito:

“STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LST – TEATRO A.P.S.”

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata “LST – TEATRO A.P.S.” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Montepulciano (SI), Via G. Marino, 6/A e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Articolo 3

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Articolo 4

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5

L'associazione LST – Teatro A.P.S. È un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, esercitando attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 comma 1, lettera i). L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della costituzione italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione ha come oggetto esclusivo l'attività di “promozione, sviluppo e diffusione della cultura e dell'educazione teatrale, letteraria, musicale, della danza e delle cinematografica, in tutte le loro manifestazioni nell'ambito nazionale ed internazionale”, per il perseguimento dell'oggetto sociale l'associazione potrà compiere le seguenti attività:

- a) Diffondere la cultura e l'educazione teatrale, letteraria, musicale, della danza e della cinematografia in tutte le loro manifestazioni nell'ambito nazionale ed internazionale, mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti didattici, con il riconoscimento dello spettacolo dal vivo come bene culturale appartenente alla collettività e pertanto come servizio sociale necessario;
- b) Incentivare la creazione artistica e promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura dei popoli europei, in particolare nel campo delle arti, dello spettacolo, delle arti plastiche o delle arti della spazialità, delle arti multimediali e delle arti applicate, tramite scambi e forme di cooperazione culturali;
- c) Gestire ed organizzare corsi di insegnamento e perfezionamento teatrale, in tutte le diverse discipline ritenute inerenti, svolti da insegnanti professionalmente qualificati;
- d) Produrre direttamente spettacoli di prosa ed altre iniziative teatrali di particolare interesse artistico, ma soprattutto, come sviluppo e diretta conseguenza di attività didattica;
- e) Collaborare e sostenere istituzioni scolastiche pubbliche e private, di tutti i gradi, per svolgere attività didattica e di animazione teatrale all'interno delle loro strutture e seguendo la loro regolamentazione;
- f) Collaborare e prestare servizi comunicativi, promozionali e di stampa, con enti pubblici e privati;
- g) Partecipare alla produzione di spettacoli di particolare interesse artistico e didattico con riguardo alla realtà nazionale ed internazionale;
- h) Valorizzare le forze culturali e professionali operanti nell'ambito locale attraverso convegni, seminari, incontri di studio, conferenze, edizioni, corsi professionali di formazione ed aggiornamento, creazione di archivi, banche dati, osservatorio dello spettacolo;
- i) Realizzare e promuovere interscambi culturali con altre realtà didattiche nazionali ed internazionali, allo scopo di acquisire maggiori esperienze e diffondere lo spettacolo e la cultura italiana all'estero;
- j) Partecipare ad altre iniziative associative nazionali ed europee che eventualmente si costituiscano con gli stessi scopi, al fine di potenziare e coordinare l'attività teatrale in Italia, in Europa e nel mondo.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 6

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 7

Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e

sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio, che potrà presentare ricorso all'assemblea dei soci. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 9

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dall'assemblea dei soci;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative)
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti o convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili e da donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Articolo 10

I soci dell'associazione hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

- votare in assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 11

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori;
- d) probiviri;
- e) il presidente;
- f) il vice presidente;
- g) il segretario;
- h) il direttore artistico.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Articolo 12

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità delle leggi e dal presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di stabilire l'entità delle quote sociali annue;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
- d) nominare e revocare i componenti degli organi dell'associazione e se previsto, il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti;

- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Articolo 13

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal presidente dell'associazione, del consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 15

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni all'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza di almeno il settantacinque per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del consiglio direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata

dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti delle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Articolo 16

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiori a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea. Il consiglio direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. In particolare compete al consiglio direttivo:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il consiglio individua ed istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento gli obiettivi e i compensi.

Articolo 17

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente e il segretario. Sarà facoltà del consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 18

I membri del consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il consiglio direttivo deve

convocare l'assemblea per nuove elezioni sia per il rinnovo del consiglio direttivo che del presidente.

Articolo 19

Il consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso. Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 20

Per la validità della riunione del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 21

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica quattro anni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci. Il presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Articolo 22

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

Articolo 23

Il collegio dei revisori dell'associazione, qualora l'assemblea ritenga opportuno istituirlo o per obbligo o per legge, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è

nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato dell'associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente e ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, se esterni all'associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 24

Il direttore artistico, se nominato, dovrà tracciare le scelte artistiche per le eventuali produzioni, organizzazioni di spettacoli, manifestazioni artistiche e le linee guida per le attività didattiche. Il tutto sempre nel rispetto degli orientamenti definiti dall'assemblea, e dalle finalità dell'associazione.

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 26

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o comunque ad altri enti del terzo settore.

Articolo 27

per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle leggi vigenti in materia, in particolare del D.Lgs. n. 117/2017.”

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 11.00, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Manfredo Rutelli

Il Segretario
David Zenini